

**CONTRATTO DI
DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Artt. dal 2222 al 2228 del c.c.**

TRA

La dr.ssa **Manuela Fasan**, nata a Motta di Livenza (TV), il 04/11/1970, residente in via F. Guardi (PD), n. 25, di seguito anche "lavoratore".

E

Ordine degli Avvocati di Padova, in persona del presidente pro tempore, avv. Leonardo Arnau, di seguito anche "committente"

si conviene quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è la catalogazione monografie, riordino e revisione collezione bibliografica presso la sede del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Padova.

ART. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il lavoratore, dotato delle necessarie competenze ed esperienze professionali come risulta dal curriculum vitae che viene allegato al presente contratto (all. 1) e che ne costituisce parte integrante, debitamente autorizzato dall'amministrazione pubblica di appartenenza (all. 2), si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. In particolare, il lavoratore non è soggetto ad alcuna disposizione proveniente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova relativa alle modalità con cui egli dovrà eseguire la sua prestazione, al luogo ove dovrà svolgere la sua attività ed ai tempi di esecuzione della prestazione stessa.

Il lavoratore ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato.

Il lavoratore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso il Committente.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà inizio il giorno 15/07/2019 e terminerà il giorno 30/09/2019.

ART. 4 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento dell'incarico viene determinato per tutta la durata di cui al punto 3) e omnicomprensivamente in euro 840,00 (euro ottocentoquaranta\00), al lordo delle ritenute fiscali, da corrispondersi ad esecuzione avvenuta.

Il rapporto, di cui al presente contratto, si sostanzia in una prestazione d'opera, regolata dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione a carattere individuale, è inquadrabile, ai fini fiscali ex art. 67

T.u.i.r., nel lavoro autonomo e occasionale. All'atto dell'erogazione del compenso, il Committente opererà, a carico del lavoratore, le ritenute fiscali secondo la normativa vigente. Il lavoratore dichiara di non aver altri redditi derivanti da collaborazioni occasionali e che, pertanto, il compenso non è soggetto alla contribuzione INPS essendo inferiore a 5.000,00 euro annui, né al trattamento assicurativo INAIL.

Il lavoratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso e nessun rimborso spese gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra, rimanendo al contrario ogni spesa necessaria all'espletamento dell'incarico a suo carico.

ART. 5 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

E' causa di sospensione dell'incarico la malattia superiore ai trenta giorni; in tale caso il contratto viene sospeso e riprenderà a decorrere dal venir meno della causa di sospensione, salvo il caso in cui, al tempo della cessazione della causa di sospensione, il termine dell'incarico sia già decorso.

ART. 6 - RECESSO

Ciascuna delle parti potrà recedere *ante tempus* dal rapporto instaurato con il presente contratto con un preavviso di giorni 10. In tal caso sarà corrisposto al lavoratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, la parte recedente sarà tenuta a corrispondere all'altra a titolo di penale per l'inadempimento un importo pari al 10% del corrispettivo complessivamente convenuto e di cui al punto 4.

ART. 7 - PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto il lavoratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del Committente ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Committente.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo di cui il lavoratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati e non potranno per alcuna ragione essere consegnati a terzi.

ART. 8 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 9 - TUTELA DATI PERSONALI. INFORMATIVA

Vedasi allegato 3

Letto, confermato e sottoscritto.

Padova 15/7/19 *Manuela Tassan*
Padova, li 15.07.2019 *[Signature]*